LA 'COLPA GRAVE' NEL SOVRAINDEBITAMENTO: PROFILI DI ECCESSO DI DELEGA (155/2017) E DI CONTRASTO CON LA DIR. INSOLVENCY (1023/2019)

ASTORRE MANCINI[1]

Corte di Appello di Venezia 25 giugno 2026, est. Rizzieri

Esdebitazione ex art. 282 CCII – Giudizio di meritevolezza – Requisiti soggettivi – Assenza di colpa grave, malafede o frode della determinazione del sovraindebitamento – Eccesso di delega e/o contrasto con il diritto unionale - Esclusione

La disciplina di cui all'art. 282, comma 2, CCII nella parte in cui prevede la colpa grave come causa ostativa all'esdebitazione, non appare illegittima e meritevole di censura, non eccedendo essa i limiti della legge delega e non ponendosi in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione 20 giugno 2026 n.20949, est. Farolfi

Esdebitazione ex art. 282 CCII – Giudizio di meritevolezza – Requisiti soggettivi – Assenza di colpa grave, malafede o frode della determinazione del sovraindebitamento – Contrasto con l'art. 23 2019/1023/UE - Esclusione

L'art. 23 della citata direttiva 2019/1023/UE è chiaro nel lasciare ampi margini a molteplici "deroghe" all'esdebitazione, sol che "ben definite" e "debitamente giustificate", per cui tale disposizione non osta a una normativa nazionale che esclude l'accesso all'esdebitazione in circostanze in cui il debitore ha avuto una condotta negligente o imprudente, senza

[1] L'Autore è avvocato in Rimini e Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano – Bicocca e presso la Cattedra di Crisi d'Impresa all'Università di Perugia.

Il presente contributo costituisce la rielaborazione dell'intervento svolto dall'Autore al Convegno organizzato da Confindustria Ancona e dall'Ordine degli Avvocati di Ancona su "*Codice della Crisi: i nodi della meritevolezza e dei rapporti con MCC"*, tenutosi in Ancona il 13 novembre 2026.

Le sentenze citate sono in parte pubblicate su questa Rivista e in parte nella disponibilità dell'Autore, a disposizione del lettore (mancini@studiomanciniassociati.it); gli articoli di legge citati, salvo diversa indicazione, si intendono riferiti al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

tuttavia aver agito in modo disonesto o in malafede. (Massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

*

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo 2. L'elaborazione giurisprudenziale della 'colpa grave' (cenni) 3. Critiche alla previsione della 'colpa grave' nel Codice della Crisi quale condizione soggettiva ostativa: a) *Ingiustificata differenza delle condizioni soggettive previste agli artt. 280 e 282 CCII;* b) *L'eccesso di delega (l. 155/2017): una possibile lettura;* c) *Il contrasto con la Direttiva Insolvency (1023/2019). Segue: il caso esaminato da Cass. 2026/20949. Una possibile conclusione*

*

1. Il quadro normativo

Le presenti note vertono sul criterio della 'colpa grave' adottato dal legislatore interno nelle procedure di sovraindebitamento regolate dal Codice della Crisi (CCII), ed alla sua compatibilità con la Legge Delega n.155/2017 e con la Direttiva Insolvency n.1023/2019.

L'assenza di 'colpa grave' nella causazione della condizione di sovraindebitamento, infatti, è requisito soggettivo di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) ed alla speciale esdebitazione dell'incapiente (art. 283), e regola il giudizio volto ad accordare il beneficio dell'esdebitazione al debitore sovraindebitato che esce dalla liquidazione controllata (art. 282).

In particolare, le norme interne di riferimento, che insieme involgono il tema della 'meritevolezza' del sovraindebitato, sono le seguenti:

- l'art. 69, co.1, ultimo periodo, chiarisce che non può accedere alla procedura della ristrutturazione dei debiti il consumatore che "***ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode***";

- l'art. 282, co.2, accorda l'esdebitazione al sovraindebitato che non abbia "***determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode***";

- l'art. 283, co.7, regola invece l'esdebitazione immediata dell'incapiente, che viene disposta con decreto dal giudice "***valutata***

la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento".

A fianco delle suddette previsioni normative, sussistono ulteriori fattispecie colpose integranti condizioni soggettive ostative all'esdebitazione, come quella prevista dall'art. 280, co.1, lett. c)[2], dettato in tema di esdebitazione a seguito della liquidazione giudiziale, ma richiamato dall'art. 282.

La tesi di fondo del presente contributo è rappresentata dalla considerazione per cui - preso atto, peraltro, delle declinazioni giurisprudenziali in commento - l'inserimento della 'colpa grave' tra le condizioni soggettive ostative, di cui alle citate disposizioni di legge, rappresenta una forzatura del sistema ed esula da quanto previsto sia dalla Legge Delega n.155/2017 che dalla Direttiva Insolvency n.1023/2019, nei termini in cui si dirà.

2. L'elaborazione giurisprudenziale della 'colpa grave' (cenni)

Gli operatori del sovraindebitamento, peraltro, sono ben consapevoli delle difficoltà interpretative insorte in giurisprudenza nell'accertamento della 'colpa grave' in capo al debitore.

Soltanto recentemente, infatti, la giurisprudenza ha elaborato criteri più aderenti al dato normativo mostrando una maggiore capacità di analisi e lettura della genesi del sovraindebitamento, come dimostra l'orientamento assunto da Tribunale di Avellino 9 gennaio 2025, poi ripreso da numerose pronunce della giurisprudenza di merito[3].

La 'colpa grave', osserva il Tribunale irpino, va esclusa in capo "*a coloro che, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di*

[2] L'art. 280, co.1 prevede che "*Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:* […] ***c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;*** […]".

[3] Tra le tante, hanno seguito l'orientamento di Tribunale di Avellino 9 gennaio 2025, est. Russolillo, Tribunale di Torino 8 ottobre 2026 e 26 settembre 2025, Tribunale di Napoli 5 maggio 2025, Tribunale di Bologna 21 marzo 2025.

*giustificazione razionale (**c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato**)*".

Tale valutazione basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza - si sostiene - involge un giudizio complessivo della condotta assunta dal sovraindebitato, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori, e sul quale incidono diversi fattori, quali: ***i)*** l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; ***ii)*** la reiterazione delle condotte imprudenti; ***iii)*** la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisite mediante ricorso al credito risultato insostenibile; ***iv)*** le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; ***v)*** non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 283 co. 5, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.

Ciò porta a concludere che "*la mera condizione di indebitamento eccessivo non costituisce ragione ostativa, occorrendo indagare sulle cause che lo hanno determinato e sulla 'grave' rimproverabilità delle stesse**; il riferimento alla colpa grave**, come criterio selettivo delle condotte rilevanti, pur imponendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, **muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte***"[4].

Diversamente, numerosi tribunali continuano a ragionare alla stregua dei vecchi criteri ex art.12-*bis,* co.3, l. 3/2012, come Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere 10 settembre 2026, per cui le disposizioni del Codice "*si pongono in sostanziale continuità con la precedente normativa contenuta nella L. 3/2012 e, dunque, anche a seguito della riforma **permane invariato il giudizio sulla 'meritevolezza' del debitore che versi in colpa grave**, dolo o frode*", dovendosi inibire l'accesso alla procedura "*ai soggetti che abbiano assunto obbligazioni in maniera ingiustificata o con la consapevolezza di non potervi adempiere*".

[4] Tribunale di Avellino 9 gennaio 2025, cit.

Tutto ciò per dire che il diniego di accesso alle procedure di sovraindebitamento in presenza di 'colpa grave' nella genesi del sovraindebitamento continua ad essere il risultato, inevitabilmente, di valutazioni soggettivistiche del contegno del debitore, non di rado risalente nel tempo, incentrate sull'atteggiamento psicologico del debitore stesso, spesso difficilmente indagabile.

3. Critiche alla previsione della 'colpa grave' nel Codice della Crisi quale condizione soggettiva ostativa

Già all'indomani dell'entrata in vigore del Codice, l'inserimento nel CCII della 'colpa grave' è stato oggetto di critiche da parte della dottrina, di cui ha dato conto anche qualche innovativa pronuncia giurisprudenziale.

Il tema della compatibilità delle suddette norme con la legge delega e con la Direttiva europea, peraltro, per quanto periodicamente emergente, non risulta sufficientemente approfondito, scontando anche una certa difficoltà culturale, nel legislatore e nell'interprete, a trovare il giusto equilibrio tra diritto all'esdebitazione e tutela del credito ex art. 2740 c.c.

Volendo provare a focalizzare la questione, le doglianze di maggiore solidità argomentativa, in sostanza, sono tre:

a) irragionevole e ingiustificata appare la condizione aggiuntiva prevista a carico del sovraindebitato dall'art. 282 - per cui il debitore non deve *aver determinato la situazione di sovraindebitamento con* ***colpa grave****, malafede o frode* - rispetto alla disciplina dell'esdebitazione del debitore in uscita dalla liquidazione giudiziale, di cui all'art. 280, che non menziona la colpa; analoga disparità di trattamento, del tutto ingiustificata, viene in evidenza con riferimento all'esdebitazione delle persone giuridiche (rispetto alle persone fisiche), i cui soci illimitatamente responsabili o legali rappresentanti non incontrano la condizione ostativa della 'colpa grave' (art.278, co.4) ma solo quelle dell'art 280;

b) la legge delega n.155/2017 non prevede l'assenza di 'colpa grave' ai fini del beneficio dell'esdebitazione ma solo ai fini dell'accesso del consumatore alla relativa procedura negoziale ex art. 67 ss.;

c) la Direttiva Insolvency n.1023/2019 limita le deroghe alla esdebitazione a fattispecie riconducibili alla categoria della

'disonestà' e della 'malafede' come deroghe 'obbligatorie', mentre consente al legislatore interno l'introduzione di ulteriori fattispecie caratterizzate da 'colpa grave' del debitore nella genesi del sovraindebitamento, ma solo "*in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate*" (art. 23, par.2), **escludendo, dunque, implicitamente, una condizione soggettiva ostativa di carattere generale, un criterio 'aperto' come l'"*aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave"*** in cui poter declinare discrezionalmente, caso per caso, ricostruzioni soggettivistiche di colpa grave.

Vediamo nel dettaglio tali critiche.

a) Ingiustificata differenza delle condizioni soggettive previste agli artt. 280 e 282 CCII

Quanto al profilo sopra indicato **sub a**, è noto che il Codice prescrive condizioni diverse per l'esdebitazione del debitore (art. 280) rispetto al soggetto sovraindebitato (art. 282), prevedendo, ingiustificatamente, condizioni aggiuntive a carico di quest'ultimo.

Riguardo il soggetto sovraindebitato, infatti, la norma prescrive non solo che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280, ma neppure nelle ipotesi in cui il sovraindebitato abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ciò che comporta, peraltro, un'indagine a ritroso sull'origine del sovraindebitamento come accertata dall'OCC nella propria relazione iniziale: la condizione aggiuntiva dell'assenza di colpa grave, non prevista nell'art. 280 per l'esdebitazione dei debitori 'maggiori', crea un disallineamento e aggrava senza alcun motivo la posizione del sovraindebitato, con ogni conseguente legittimo dubbio di incostituzionalità, anche sotto il profilo della ragionevolezza[5].

[5] In dottrina, sul punto, si è giustamente osservato che "*è evidente la **irragionevole disparità di trattamento tra l'accesso all'esdebitazione del debitore non soggetto a liquidazione giudiziale**, al quale il beneficio è negato 'a vita' se ha contratto i debiti con dolo, frode o colpa grave, **e l'accesso al beneficio dell'imprenditore 'sopra soglia', al quale tale condizione non viene posta**, nonostante la sua insolvenza abbia, di regola, un impatto sul tessuto economico assai più grave e dal quale, dunque, sarebbe lecito attendersi maggior diligenza nell'assunzione dei debiti"* (G.ANGIOLILLO, *"Considerazioni critiche sulle condizioni soggettive per l'esdebitazione nel Codice della crisi",* in DDC, settembre 2023).

Il sistema, peraltro, evidenzia due ulteriori disallineamenti ingiustificati e irragionevoli:

i) essendo l'imprenditore 'sopra soglia' assoggettato, ai fini dell'esdebitazione, alle sole condizioni ostative di cui all'art. 280, tra cui la condanna penale per determinati reati, egli potrà conseguire il beneficio una volta ottenuta la riabilitazione, mentre aver originato la propria condizione con colpa grave preclude *sine die* l'esdebitazione del sovraindebitato, financo l'accesso allo speciale beneficio ex art. 283[6];

ii) in tema di esdebitazione delle persone giuridiche, l'art. 278, co.4, quale norma generale, prevede che "*se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti*", senza alcun riferimento, dunque, alla 'colpa grave' di cui all'art. 282, mentre quest'ultima disposizione, nel regolare l'esdebitazione dopo la liquidazione controllata, non detta nulla per le persone giuridiche.

Ciò porta a dire, per es., che la persona fisica legale rappresentante di s.n.c. - sopra o sotto soglia - otterrà l'esdebitazione ex art. 280, co.5[7], in presenza delle condizioni dell'art. 280, anche se avrà indebitato la società con colpa grave, mentre l'imprenditore individuale sotto soglia resterà assoggettato alle più stringenti condizioni ostative di cui all'art. 282.

In altri termini, ai fini dell'esdebitazione dell'ente (e conseguentemente dei soci illimitatamente responsabili), la condizione soggettiva ostativa della 'colpa grave' non opera a carico dei soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti della società, essendo questi assoggettati solo alle condizioni ostative previste dall'art. 280.

Più complesse sono le censure **sub b) e c).**

[6] Rileva tale criticità E.BERNARDI, "*L'esdebitazione*", in AA.VV., "*Le crisi da sovraindebitamento – Procedure, soluzioni interpretative e applicazioni del CCII*", a cura di BAESSATO – MANCINI - MANENTE, Pacini Editore, 2026, pag. 588.

[7] L'art. 280, co.5, recita che "*l'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili*".

b) L'eccesso di delega (l. 155/2017): una possibile lettura

La legge delega n.155/2017 non prevedeva la condizione soggettiva ostativa della *'colpa grave'* ai fini dell'esdebitazione del sovraindebitato.

Invero, nella Relazione 29.12.2015 della Commissione Rordorf si legge che *"l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti non è opportuna sempre e comunque, dovendosi evitare che ne risultino avvantaggiati gli imprenditori disonesti o che comunque se ne possa abusare, per cui* ***è stata esclusa la possibilità di avvalersi dell'esdebitazione nei casi di dolo o mala fede del debitore o quando egli non abbia collaborato con gli organi della procedura***".

Dai lavori della Commissione Rordorf emerge, dunque, che si fini dell'esdebitazione non era ostativo il comportamento gravemente colposo del debitore, ma solo il comportamento integrante dolo o mala fede (ovvero il comportamento gravemente negligente nella cooperazione con il liquidatore, fattispecie, quest'ultima, tuttavia tipizzata e specifica).

La legge delega n.155/2017 ha invece aggiunto la colpa grave ma solo all'art. 9, co.1, lett. b) - non constano altre disposizioni che menzionano tale stato soggettivo - **norma espressamente dedicata al solo debitore-consumatore**.

Invero, ai nostri fini, il quadro normativo della legge delega in tema di esdebitazione emerge dal combinato disposto della lett. f) e della lett. b) dell'art. 9, co.1, per cui:

- quale condizione ostativa generale la legge delega all'art. 9, co.1, **lett. f),** ha invitato il governo a "*precludere* ***l'accesso alle procedure*** *ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero* ***nei casi di frode accertata***", non anche in fattispecie di '*colpa grave*';

- mentre, alla **lett. b)** del medesimo art.9, co.1, ha demandato al legislatore delegato di consentire "***esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore***"[8].

[8] Come già osservato, nell'intero testo normativo della legge delega la colpa grave viene indicata solo all'art.9, co.1., lett. b), rubricato "Sovraindebitamento", che prevede:

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, il Governo

Dal dato letterale delle disposizioni ora citate, pare potersi concludere che la regola generale dell'esdebitazione è contenuta alla lett. f) ed è riferita alla generalità dei debitori, mentre la fattispecie sub lett. b) attiene in modo specifico al debitore-consumatore: solo in quest'ultima, oltre alla frode, si menziona la colpa grave[9].

Quale sia l'interpretazione autentica da fornire al combinato disposto delle lettere b) ed f) - nel senso che la previsione sub b) è riservata al solo debitore-consumatore - emerge chiaramente dall'art. 282, co.2, nella versione originaria del Codice della Crisi (d. lgs. 12 gennaio 2019 n.14).

---

procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

[…]

b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, **e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;**

[…]

f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero **nei casi di frode accertata**;

g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio **in caso di atti in frode ai creditori**;

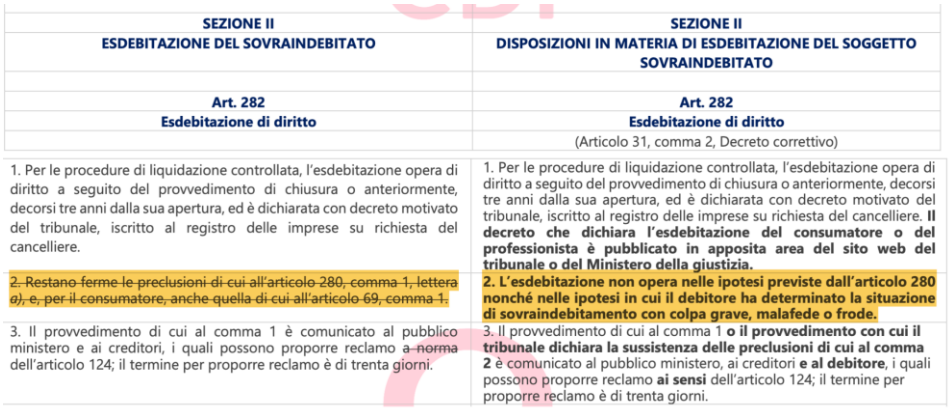
[…]

i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché **non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo**;

[…] "

[9] Che la previsione sub lett. f) - che non menziona la colpa grave quale causa ostativa del beneficio dell'esdebitazione - vada intesa come disposizione generale, emerge anche da un altro dato normativo: essa è in linea con il precedente art. 8 della legge delega dedicato in modo specifico all'esdebitazione, ove si invita il governo a "*prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura,* ***al di fuori dei casi di frode o di malafede*** *e purché abbia collaborato con gli organi della procedura"*.

È pur vero che l'art. 8 regola l'esdebitazione in uscita dalla liquidazione giudiziale, ma poi al successivo art. 9 ("Sovraindebitamento"), come già dedotto, il tema dell'esdebitazione viene ripreso per prevedere l'analoga situazione di diniego di esdebitazione "*ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata",* di cui, appunto, alla lett. f).



SEZIONE II ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO	SEZIONE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESDEBITAZIONE DEL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO
Art. 282 Esdebitazione di diritto	Art. 282 Esdebitazione di diritto (Articolo 31, comma 2, Decreto correttivo)
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.	1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. **Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.**
~~2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.~~	**2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo ~~a norma~~ dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.	3. Il provvedimento di cui al comma 1 **o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2** è comunicato al pubblico ministero, ai creditori **e al debitore**, i quali possono proporre reclamo **ai sensi** dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.

Come si vede, la prima formulazione recitava:

"*2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), **e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1***".

È solo con il c.d. Correttivo n.147/2020, in vigore dall'1.9.2021, che il legislatore interviene sull'art. 282, co.2, CCII, con la formulazione attuale:

*"2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui **il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode***", così estendendo la colpa grave a tutti i sovraindebitati che richiedono l'esdebitazione, prima prevista solo per il consumatore con il richiamo all'art. 69, co.1.

Dalla prima alla seconda formulazione dell'art. 282, co.2, dunque, assistiamo ad un maggior rigore della condizione soggettiva ostativa, **estesa dal debitore-consumatore alla generalità dei sovraindebitati** che escono dalla liquidazione controllata.

Alla luce di quanto sopra, ben si comprende, allora, una possibile censura della decisione in rassegna della Corte veneziana, la cui vicenda non riguardava un consumatore.

Il reclamante deduceva l'illegittimità della disciplina di cui all'art. 282, co.2, nella parte in cui prevede (anche) la colpa grave come causa ostativa all'esdebitazione, paventando l'eccesso di delega.

La Corte, invece, respingeva l'eccezione osservando che la previsione della colpa grave quale causa ostativa non è l'esito di

un'indebita iniziativa del legislatore delegato, "*ma rappresenta diretta attuazione del criterio direttivo fissato dalla legge delega*".

In particolare, conclude la Corte, "*la l. n. 155 del 2017 non rimette integralmente alla discrezionalità del legislatore delegato l'individuazione dei presupposti soggettivi per l'accesso al beneficio ma stabilisce espressamente – **all'art. 9, comma 1, lett. b)** – che l'esdebitazione **debba essere esclusa nei casi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**".*

Tuttavia, come già argomentato, la decisione è censurabile nella parte in cui riferisce le condizioni soggettive ostative di cui alla lett. b) alla generalità dei sovraindebitati in uscita dalla liquidazione controllata, mentre **la fattispecie sub lett. b) - prevedente la colpa grave - doveva regolare solo il debitore-consumatore**[10].

La conclusione che può essere rassegnata, dunque, è che solo l'art. 69, co.1, che pone la condizione ostativa per il debitore-consumatore, appare in linea con la legge delega, non anche l'art. 282, co.2 che regola l'esdebitazione in generale per tutti i debitori che escono dalla liquidazione controllata.

L'eccesso di delega consta, dunque, nell'aver incluso all'art. 282, co. 2, in termini generali, la colpa grave quale condizione soggettiva ostativa all'esdebitazione, invece limitata dal legislatore delegante al solo debitore-consumatore (lett. b)[11].

Analogo discorso dovrebbe farsi per l'esdebitazione dell'incapiente, ex art, 283, co.7, che vede le medesime condizioni soggettive ostative.

[10] Peraltro, come già osservato, nel caso concreto deciso dal Giudice veneziano, il debitore in uscita dalla liquidazione controllata non era un consumatore, avendo maturato una debitoria professionale / aziendale, essendo egli "*titolare di una agenzia plurimandataria di rappresentanza edile".*

[11] Invero, dalla lettura integrale dell'art. 9 l. 155/2017 (cfr. nota 8) si evince che *i)* la preclusione generale all'accesso alle procedure*, ii)* la revoca delle misure protettive e *iii)* l'ammissione all'esdebitazione delle persone giuridiche, vedono come condizione soggettiva ostativa solo l'atto in frode, non anche la colpa grave, riservata dal legislatore delegante al debitore-consumatore (sub lett. b), che può accedere alla liquidazione controllata ma senza il beneficio finale dell'esdebitazione.

c) Il contrasto con la Direttiva Insolvency (1023/2019)

In dottrina si è osservato che con riferimento alla colpa grave, quale ostacolo alla esdebitazione dell'imprenditore 'sotto soglia' o, comunque, non soggetto a liquidazione giudiziale, *"viene in rilievo il* ***palese contrasto*** *delle relative disposizioni con l'art. 23 della Direttiva Insolvency che consente l'introduzione di limiti alla stessa solo nel caso di* ***comportamenti assistiti da 'disonestà' o 'malafede'*** *nella formazione dell'indebitamento"* [12].

Per cui - prosegue l'Autore - *"riguardo all'art. 282 CCII, norma che subordina l'accesso alla esdebitazione all'accertamento della mancanza di colpa grave nella assunzione dei debiti,* ***il rispetto della disciplina Europea dovrebbe implicarne la disapplicazione*** *o, più semplicemente, una interpretazione dinamica, che consenta di tenere conto del comportamento successivo del debitore ai fini della valutazione del grado della colpa"* [13].

Analoga considerazione si rinviene in giurisprudenza [14].

Le pronunce in rassegna, dunque, ripropongono la questione all'attenzione degli operatori, negando qualsivoglia contrasto con la normativa europea, non riuscendo però a convincere appieno.

Invero, deve convenirsi che la Direttiva Insolvency (1023/2019) limita le deroghe all'esdebitazione a fattispecie riconducibili alla categoria della 'disonestà' e della 'malafede', non anche a quelle caratterizzate da colpa grave del debitore nella genesi del sovraindebitamento, salvo espressa previsione *ad hoc* di fattispecie integranti colpa grave.

---

[12] G. ANGIOLILLO, "*Considerazioni critiche sulle condizioni soggettive per l'esdebitazione nel Codice della crisi*", in DDC, settembre 2023.

Analogamente, si veda la proposta n.7 di modifica del CCII su "*Lo stato soggettivo del debitore nelle procedure di sovraindebitamento*" del gruppo di lavoro G. LIMITONE, F. CESARE, C. CRACOLICI, A. CURLETTI, A. FERRI, A. MANCINI, M. L. RUSSOTTO, F. TOMBOLINI, A. TROMMINO: "*CCII: trentuno proposte per superare le incertezze interpretative nelle procedure minori" ,* Il Professionista – Fondazione ADR Commercialisti - 24 Ore Professionale, n. 2, febbraio 2024.

[13] G. ANGIOLILLO, cit.

[14] Tribunale di Modena 28 ottobre 2025, est. Bianconi, ha osservato che "*la normativa interna riconosce (quale condizione ostativa all'accesso alla procedura in parola) anche la colpa grave,* ***laddove la Direttiva cd. Insolvency*** *(notoriamente non applicabile al consumatore, ma valido canone interpretativo di ogni situazione di insolvenza civile),* ***limita le deroghe alla esdebitazione ai casi della "disonestà" e della "malafede":*** *si veda al riguardo il Considerando 78 e l'art. 23, par. 1; il diritto nazionale, quindi, andrebbe interpretato nel modo più aderente possibile allo spirito della Direttiva".*

In altri termini, è vero, come sostiene Cass. 2026/20949, che la Direttiva facoltizza gli Stati membri a prevedere ulteriori fattispecie impedienti, ma "*in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate*" (art. 23, par.2), **escludendo, dunque, implicitamente, una condizione soggettiva ostativa di carattere generale**, un criterio 'aperto' come l'"*aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave"* in cui poter declinare discrezionalmente, caso per caso, ricostruzioni soggettivistiche di colpa grave e dunque di comportamenti ostativi all'esdebitazione.

La Direttiva ci dice, invece, che il diniego del beneficio - nel bilanciamento degli interessi dei creditori con il diritto del debitore al *fresh start* - può essere esteso oltre la 'disonestà e malafede', ma solo in presenza di una tipizzazione normativa dei comportamenti censurabili, qualificabili come gravemente negligenti.

Verifichiamo il quadro normativo; la regola generale è dettata dall'art. 23, par. 1, con ipotesi ostative 'obbligatorie'.

Art.23, par. 1, Direttiva Insolvency

In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che **negano o limitano l'accesso all'esdebitazione** o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, **l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale**, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova.

La previsione di ulteriori fattispecie ostative, qualificabili come 'facoltative' ("*possono*"), è invece regolata nell'art. 23, par. 2.

Art.23, par. 2, Direttiva Insolvency

2. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che **negano o limitano l'accesso all'esdebitazione**, revocano il beneficio dell'esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi **in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate**, ad esempio:
a) quando l'imprenditore insolvente **ha violato sostanzialmente gli obblighi previsti in un piano di rimborso** o qualsiasi altro obbligo a tutela dei creditori, compreso l'obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori;
b) quando l'imprenditore insolvente **non ha adempiuto gli obblighi di informazione** o cooperazione a norma del diritto dell'Unione e nazionale;
c) in caso di **domande abusive di esdebitazione**;
d) nel caso di un'ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio dell'esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una **grave violazione degli obblighi di informazione** o cooperazione;
e) quando **non è coperto il costo della procedura** che porta all'esdebitazione; oppure
f) quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.

Il rapporto tra le due previsioni dell'art. 23 è chiarito da due importanti pronunce della Corte di Giustizia EU (7 novembre 2024 e 10 aprile 2025), citate peraltro da Cass. 2026/20949, da cui emerge che:

a) se è vero che le previsioni del paragrafo 1 riguardano espressamente gli imprenditori insolventi che abbiano agito 'in modo disonesto o in malafede', "***una simile menzione manca al paragrafo 2 di tale articolo***" (CGUE, 7.11.2024 e 10.4.2025), per cui il paragrafo 2 consente agli Stati membri di introdurre ulteriori fattispecie che impediscono l'esdebitazione ***"senza tuttavia esigere l'esistenza di un comportamento 'disonesto' o 'in malafede' da parte degli imprenditori interessati"***;[15]

b) l'esercizio della facoltà di introdurre nuove fattispecie ostative dell'esdebitazione è consentito a condizione che esse si riferiscano a ***"determinate circostanze ben definite"*** e siano "***debitamente giustificate"***. Precisa la CGUE che i motivi di tali deroghe, tuttavia, "*devono perseguire un legittimo interesse pubblico*: *il diritto nazionale* ***deve quindi consentire di individuare il motivo di legittimo interesse pubblico che giustifica, in tali circostanze ben definite, l'esclusione di un'esdebitazione"***;

[15] È curioso che la normativa europea non menzioni espressamente la possibilità di introdurre le fattispecie di colpa grave quale condizione soggettiva ostativa dell'esdebitazione, ma, in negativo, preveda la possibilità che tale deroga sia introdotta 'senza necessità di riscontrare comportamenti disonesti o in malafede', dunque anche in presenza di comportamenti gravemente negligenti.

c) l'introduzione di nuove fattispecie ostative può avvenire, inoltre, solo a condizione che esse "***non eccedano quanto è idoneo e necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti***", per cui le deroghe non possono svuotare di significato l'obbligo previsto dall'art.20, par.1, Direttiva, che impone di garantire agli imprenditori insolventi l'accesso ad almeno una procedura che possa portare all'esdebitazione integrale.

Riassumendo le tre condizioni ritenute essenziali dalla Corte europea per introdurre singole fattispecie di colpa grave (*rectius*, "*che non richiedono l'accertamento della disonestà o malafede del debitore*"), sono rappresentate dai principi di **determinatezza, giustificazione e proporzionalità,** che costituiscono, dunque, il perimetro che delinea l'ammissibilità di ulteriori deroghe all'esdebitazione.

Nella vicenda processuale che ha dato origine alla sentenza **CGUE 10 aprile 2025**, ad es., è stata posta all'attenzione della Corte europea, tra i vari motivi, anche la conformità alla Direttiva di una norma della legge concorsuale spagnola (art. 487, co.1, n.2, TRLC[16]) che nega l'esdebitazione all'autore di "*un illecito molto grave in materia tributaria, o un illecito attinente alla sicurezza sociale o all'ordine sociale",* ed estende l'esclusione dell'esdebitazione al coobbligato solidale.

Pur essendo la condotta sanzionata certamente fraudolenta e la fattispecie determinata e giustificata dall'interesse pubblico (interesse che sorge, così scrive l'organo rimettente, dalla particolare natura del credito), il giudice spagnolo si chiede se il diniego di esdebitazione a carico dell'obbligato solidale non autore dell'infrazione sia anche rispettoso del principio di proporzionalità, considerato il diritto all'esdebitazione integrale sancito dall'art. 20, par.1 in favore di tutti i debitori.

Analogamente, **CGUE 7 novembre 2024** ha statuito, tra l'altro, che non viola la Direttiva, ove debitamente giustificata in forza del

[16] Regio decreto legislativo 1/2020, recante approvazione del testo rifuso della legge fallimentare) del 5 maggio 2020, come modificato dalla Legge 16/2022 di riforma della Legge Concorsuale.

L'art. 487, co. 1, n.2, nega l'esdebitazione al debitore che "*nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, sia stato sanzionato con decisione amministrativa definitiva per un illecito molto grave in materia tributaria, o per un illecito attinente alla sicurezza sociale o all'ordine sociale*".

diritto nazionale, una normativa che neghi l'esdebitazione "*per una categoria specifica di debiti mediante l'introduzione di un massimale oltre il quale tale esdebitazione è esclusa*", come prevede la stessa legge concorsuale spagnola in riferimento al debito erariale di rilevante entità.

Questo breve cenno ad alcune questioni portate all'attenzione della Corte europea conduce a ritenere che, se è vero che le deroghe 'obbligatorie' all'esdebitazione previste dall'art. 23, par.1, possono essere arricchite dal legislatore nazionale con le previsioni 'facoltative' ex art. 23, par.2, nondimeno dette ulteriori deroghe all'esdebitazione devono riguardare **fattispecie specifiche e determinate, giustificate da interessi contemplati dal diritto nazionale e il cui diniego del beneficio appaia proporzionato** rispetto al diritto della generalità dei debitori all'esdebitazione integrale.

Segue: il caso esaminato da Cass. 2026/20949

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la decisione Cass. 2026/20949 appare ineccepibile, a condizione, tuttavia, di non volerne inferire la conformità alla Direttiva di un criterio generale astratto, quale condizione soggettiva ostativa, come l'"*aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave"* previsto dall'art. 282, co.2.

Le condotte censurate nel caso al vaglio della S.C., infatti, lungi dal riguardare la genesi del sovraindebitamento, attengono a comportamenti non solo tenuti nel corso della liquidazione, ma rientranti in fattispecie specifiche espressamente regolate dall'art. 280, co.1.

Detto articolo di legge, infatti, alle lett. b) e c) accorda il beneficio dell'esdebitazione al debitore che

"b) ***non abbia distratto l'attivo*** *o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;*

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ***abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti*** *necessari per il suo buon andamento".*

Orbene, nella vicenda concreta sottesa a Cass. 2026/20949, il diniego di esdebitazione, confermato dal giudice di legittimità, muove dalle seguenti condotte del debitore:

- mancata trasmissione al liquidatore di alcuni estratti conto del periodo in cui la procedura era aperta;
- mancata comunicazione del nuovo rapporto di lavoro a partire dal 2021;
- mancata richiesta di rideterminazione del limite al mantenimento, con conseguente indebito trattenimento delle somme, in assenza di autorizzazione del Giudice;
- sussistenza di movimenti in entrata ingiustificati, registrati nel c/c del sovraindebitato;
- trattenimento integrale o parziale delle tredicesime e delle quattordicesime mensilità, in assenza di autorizzazione del Giudice[17].

È chiaro che alcuni di detti comportamenti integrano la colpa grave, ma, come visto, trovano fondamento in previsioni normative specifiche e ben determinate, che **troviamo codificate in modo espresso nelle suddette fattispecie di cui all'art.280**, richiamato dall'art. 282, co.2.

Sotto tale profilo la decisione appare dunque corretta, a condizione di non voler sussumere i predetti comportamenti ostativi dentro la previsione generale di grave colpevolezza dell'art.282, co.2, essendo all'evidenza riconducibili alle fattispecie (sottrazione attivo e

[17] A conferma delle specifiche condotte censurate nel caso *de quo*, ed a tacere del fatto che la norma interessata da Cass. 2026/20949 è l'art. 14-terdecies l. 3/2012, analoga all'art. 280, si legge infatti in parte motiva di Cass. 2026/20949 che "*dalla relazione del Liquidatore emerge come* ***il debitore non abbia cooperato a sufficienza con gli organi della procedura****, atteso che dagli estratti conto allegati alla relazione emergono movimenti in entrata nel periodo in cui non sono state versate somme alla procedura (anno 2020), nonché entrate "extra" nel periodo successivo (anni 2021 e 2022); si tratta di importi che, al netto della somma di € 926,00 assegnata dal Tribunale al debitore per il proprio fabbisogno,* ***avrebbero dovuto essere versati alla Procedura e rispetto ai quali il ricorrente non ha chiesto di essere autorizzato a trattenerli*** *per sopravvenute esigenze di vita (si tratta di versamenti effettuati anche dal primo datore di lavoro). Da ultimo, si rileva che il reclamante nulla ha dedotto con riferimento alla somma di euro 1.041,04, da lui incamerata a titolo di successione in morte della madre".*

mancata cooperazione con il liquidatore) tipizzate all'art. 280[18], in conformità ai criteri unionali.

Una possibile conclusione

Se i rilievi sopra svolti sono corretti, i principi di determinatezza, giustificazione e proporzionalità espressi dalla giurisprudenza europea dovrebbe revocare in dubbio l'ammissibilità di una deroga all'esdebitazione come quella codificata agli artt. 282, co.2, e art. 283, co.7, che assegnano rilevanza a comportamenti indeterminati integranti colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento.

Se le previsioni 'obbligatorie' dell'art. 23, par.1, sono caratterizzate da 'disonestà' e 'malafede' e rappresentano categorie aperte le cui fattispecie concrete dovranno essere accertate di volta in volta dal Tribunale, non altrettanto può dirsi delle ulteriori deroghe 'facoltative' ammesse dall'art. 23, par.2, che, non menzionando la disonestà' e 'malafede', possono includere condotte di colpa grave solo a condizione del rispetto dei principi di determinatezza, giustificazione e proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza unionale.

Se, dunque, l'art. 280 appare conforme alla Direttiva ove prevede quale condizione soggettiva ostativa fattispecie specifiche e determinate di colpa grave - come l'ipotesi sub lett. c), per cui è precluso il beneficio al debitore che "*abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento*" - non altrettanto può dirsi degli artt. 282, co.2, e 283, co.7, che allargano la condizione ostativa alla condotta

[18] In linea con Cass. 2026/20949 constano le decisioni Cass. 3 febbraio 2026 n.2260 e Cass. 30 aprile 2025 n.11441.

Quest'ultima ha ribadito la rilevanza, ai fini dell'accesso alla liberazione dei debiti residui, del **comportamento tenuto dal debitore anche nel corso del procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato**, con particolare riguardo all'assolvimento dell'obbligo di cooperazione con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni.

Trattasi di fattispecie, ancora una volta, rientranti nella fattispecie astratta, tipizzata, dell'art. 280.

gravemente colposa tenuta alla genesi del sovraindebitamento, senza tuttavia tipizzarne alcuna fattispecie specifica[19].

Infine, non di poco conto è la prescrizione normativa dei citati articoli che impongono all'OCC prima, e al Tribunale dopo, di accertare lo stato soggettivo all'epoca dell'insorgenza della condizione di sovraindebitamento (art. 282, co.2: "***aver determinato*** *la situazione di sovraindebitamento*"; art. 283, co.7: "*colpa grave …* ***nella formazione*** *dell'indebitamento*"), per cui, nella quasi totalità dei casi, l'indagine riguarda comportamenti del debitore tenuti in un passato lontano, rispetto a quali non vengono valorizzate le condotte successive [20].

[19] In dottrina, mi pare sia questa la conclusione a cui giunge anche G. BILO', in "*Esdebitazione e diritto dell'Unione Europea*", Procedure Concorsuali e Crisi d'Impresa, Wolters Kluwer, fascicolo 5/2026, p. 579, ove osserva che "*la colpa grave dovrebbe collocarsi al di fuori del divieto di esdebitazione posto dall'art. 23, par.1, e ritenersi idonea a* ***giustificare una siffatta esclusione solo in circostanze ben definite e debitamente giustificate,*** *a norma dell'art. 23, par. 2. Per la debita giustificazione, anche in tal caso, dovrebbero bastare le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al Codice della Crisi.* ***È dubbio, invece, se il mero riferimento alla nozione di colpa grave, per quanto ampiamente sviscerata dalla giurisprudenza nazionale, possa riferirsi sufficientemente determinata****".*

[20] In tal senso, è corretto quanto osservato in dottrina per cui, riguardo l'art. 282 CCII, quantomeno, "*il rispetto della disciplina Europea dovrebbe implicarne la disapplicazione* [dell'art. 282,co.2, n.d.r.] *o, più semplicemente,* ***una interpretazione dinamica, che consenta di tenere conto del comportamento successivo del debitore ai fini della valutazione del grado della colpa"*** (G. ANGIOLILLO, cit.)